

Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione

di Thomas Tassani (*)

La Corte di cassazione, con una serie di pronunce, tra cui la **sentenza n. 16699/2019**, ha rielaborato, generalizzato e consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui l'**atto segregativo/traslativo di trust e vincoli di destinazione non** è in nessun caso rilevante ai fini della **tassazione proporzionale**, che ha invece ad oggetto il "trasferimento finale", successivo ed eventuale. Simile orientamento impone l'immediata modifica della prassi amministrativa e la riflessione su "nuove" problematiche teoriche ed applicative.

Con una serie di pronunce pubblicate tra giugno e luglio di quest'anno (1), la Sezione tributaria della Corte di cassazione riafferma in modo deciso quella dimensione nomofilattica che, relativamente alla fiscalità dei *trust*, sembrava smarrita. Si tratta di un indirizzo che ambisce a rappresentare un definitivo approdo interpretativo, non solo per il rilevante numero di sentenze ma anche, e soprattutto, per l'approccio metodologico adottato.

La scelta di non pronunciarsi a Sezioni Unite risulta coerente con quella di sviluppare principi già affermati in passato dalla Sezione tributaria, elaborando un uniforme criterio ermeneutico idoneo, nel proprio nucleo essenziale, ad essere applicato a ogni tipologia di *trust* e

valevole in tutto il comparto dei tributi c.d. sui trasferimenti di ricchezza.

Emerge l'idea che la Corte non abbia avvertito il bisogno di risolvere un conflitto interpretativo (che avrebbe potuto giustificare il rinvio alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c.), quanto di precisare e generalizzare soluzioni ermeneutiche già elaborate, in particolare negli anni successivi al superamento della nota tesi dell'"imposta sul vincolo" (2).

A partire dal 2016, la Corte di cassazione ha, infatti, decisamente rifiutato la prospettiva della rilevanza in sé della costituzione del vincolo di destinazione ai fini dell'imposizione proporzionale nelle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale (3).

(*) *Professore ordinario di Diritto Tributario nell'Università di Bologna - Avvocato*

(1) Si tratta delle sentenze della Sezione tributaria della Corte di cassazione nn. 15451/15453/15455/15456 del 7 giugno 2019; nn. 16699/16700/16701/16702/16703/16704/16705 del 21 giugno 2019; n. 19167 del 17 luglio 2019; n. 19319 del 18 luglio 2019, quasi tutte riportanti la data d'udienza dell'8 maggio 2019. Nel presente commento si farà riferimento soprattutto al contenuto della sentenza n. 16699/2019, il cui testo è riportato a seguire, evidenziando, quando necessario, passaggi argomentativi specifici delle altre sentenze.

(2) Elaborata dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nelle pronunce nn. 3735, 3737 e 3886 del 4 febbraio 2015; e dalla sezione VI (n. 4482 del 7 marzo 2016). L'orientamento è stato analizzato, e fortemente criticato, tra gli altri, da G. Corasaniti, "Vincoli di destinazione, *trust* e imposta sulle successioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze", in *Dir. prat. trib.*, 2015, pag. 20688; T. Tassani, "La 'nuova' imposizione fiscale sui vincoli di destinazione", in *Giur. comm.*, 2015, I, pag. 1026 ss.; D. Stevanato, "La 'nuova' imposta su *trust* e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", in *GT - Riv. giur. trib.*, n.

5/2015, pag. 397 ss.

(3) La tesi dell'imposta sul vincolo è stata sottoposta a profonda critica dalla fondamentale sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 21614 del 26 ottobre 2016 (commentata da T. Tassani, "Trust e imposte sui trasferimenti: il 'nuovo corso' della Corte di cassazione, in *Trust & AF*, 2017, pag. 28 ss.) Nelle sentenze "gemelle" nn. 31445 e 31446 del 5 dicembre 2018, la Corte ha dato atto di un "contrasto di vedute" affermando (pur senza ambiguità, si veda la nota successiva) l'adesione alla tesi secondo cui l'atto segregativo/traslativo non esprimerebbe alcuna capacità contributiva in quanto meramente provvisorio e strumentale. In modo significativo, nella sentenza n. 16699/2019, in commento, si definisce la posizione dell'imposta sul vincolo come quella "di partenza", mentre quella "che possiamo definire di arrivo" è contenuta nella sentenza n. 1131 del 17 gennaio 2019 (commentata da T. Tassani, "La fiscalità dei *trust* onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità", in *Trust & AF*, 2019, pag. 300 ss.) La Suprema Corte ritiene quest'ultima la "posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, *ormai soltanto diacronico*" (il corsivo è nostro).

È tuttavia mancata (almeno fino ad oggi) una adeguata riscrittura interpretativa, con il permanere di diverse zone d'ombra e di orientamenti (della stessa giurisprudenza di legittimità) non del tutto coerenti sul piano teorico, che hanno determinato forti incertezze applicative (4).

Le sentenze in esame contribuiscono in modo significativo a risolvere simili dubbi, attraverso la rielaborazione di un indirizzo interpretativo, che in questo modo viene reso unitario e consolidato.

La generale irrilevanza, ai fini dell'imposizione proporzionale, dell'atto destinatorio e/o traslativo

Nelle diverse sentenze, la Suprema Corte dà conto dell'evoluzione interpretativa che ha condotto al progressivo abbandono dell'idea che il solo effetto traslativo conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione assuma un'autonoma valenza impositiva.

Preliminarmente, la Sezione tributaria nota che l'espressione normativa (contenuta nell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006) (5) "costituzione di vincoli di destinazione" deve essere interpretata in modo da ricomprendere qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento "tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo". Oltre al *trust*, oggetto delle specifiche controversie, la Corte cita anche gli atti di destinazione di cui all'art. 2645-ter ed il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

Nonostante la teorica di diritto civile non abbia ancora delineato con chiarezza una categoria generale di "negozi di destinazione" (6) e non vi sia una piena assimilabilità tra effetti di

segregazione e di separazione/autonomia patrimoniale (7), si deve concordare con la posizione della Corte perché, dal punto di vista fiscale, l'elemento comune è rappresentato da quello "statuto speciale", in termini di facoltà proprietarie, che si viene a creare in relazione ai beni oggetto del vincolo negoziale, che appartiene indiscutibilmente al dominio dei diritti sulle cose.

In questo senso, la creazione di un "nuovo regime giuridico" conseguente all'apposizione del vincolo di destinazione non può comportare, "di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza" (8).

Sebbene la lettera dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 possa condurre a ritenere oggetto di imposizione il vincolo in quanto tale, la Corte lo esclude nettamente, sulla base di argomentazioni che possono essere ricondotte al metodo della interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice (9).

Qualora l'intendimento del legislatore fosse stato quello di assoggettare autonomamente ad imposta il vincolo, nota la Corte, la legge avrebbe violato i canoni di "ragionevolezza e di non arbitrio", posto che la capacità contributiva "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (Corte cost. ord. n. 394/2008).

L'affermazione è molto importante e riprende le principali critiche rivolte dalla dottrina alla tesi dell'imposta sul vincolo (10), al tempo stesso contribuendo a precisare il connotato "economico" della capacità contributiva ex art. 53 Cost., che non può essere svalutato al punto da perdere ogni collegamento con quella

(4) Come nel caso di quella che abbiamo definito la "terza via interpretativa" della Cassazione in tema di *trust*. Si tratta, in particolare, delle pronunce n. 13626 del 30 maggio 2018; n. 15468 del 13 giugno 2018; nn. 31445 e 31446 del 5 dicembre 2018; n. 734 del 15 gennaio 2019. Su questi temi, T. Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su *trust* e vincoli di destinazione", in *Trust & AF*, 2018, pag. 624 ss.; Id., *Trust onerosi e imposte sui trasferimenti*, cit., pag. 193; G. Corasaniti, "L'imposizione indiretta dei *trust* liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità", in *Trust & AF*, 2019, pag. 305 ss.

(5) Art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006.

(6) Su questi temi, A. Fedele, "Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tri-

butario", in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, 2003, pag. 296 ss.

(7) M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, pag. 569 ss. Il chiaro Autore ha recentemente contestato la ricompressione dei *trust* nella categoria (anche tributaria) dei negozi/vincoli di destinazione nel suo "*Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*", in *Trust & AF*, 2019, pag. 237 ss.

(8) La Corte equipara, in questa prospettiva, l'atto segregativo/traslativo di *trust* all'atto costitutivo di fondo patrimoniale.

(9) Si rinvia a A. Carinci - T. Tassani, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2019, pag. 14.

(10) Oltre agli Autori citati nella nota n. 2, si veda lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 132-2015/T, "L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative", est. Tassani, in www.notariato.it.

espressione di ricchezza che dalla stessa deve emergere (11).

Se l'apposizione del vincolo (e la costruzione di un regime giuridico nuovo sui beni che ne sono oggetto) esprime indubbiamente una utilità per il disponente rappresentata dalla "separatezza dei beni", disvelando quindi un interesse patrimoniale coerente con il profilo causale del negozio, si tratta però di una utilità

che "non concreta di per sé alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al *trustee*".

Simile effettivo spostamento patrimoniale non si realizza con la mera costituzione del vincolo sui beni, nemmeno qualora il vincolo si accompagni al mutamento della titolarità giuridica da un soggetto (il disponente) all'altro (il *trustee*).

In entrambi i casi, la Corte sul punto è chiara, per il disponente si determina una "autorestrizione" del potere di disposizione mediante segregazione; per il *trustee*, l'attribuzione è "meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale".

LA GIURISPRUDENZA

Irrilevanza dell'atto segregativo/traslativo ai fini dell'imposta proporzionale

L'atto destinatorio non risulta idoneo ad esprimere alcuna capacità contributiva e, per questo, non può essere assoggettato ad imposizione proporzionale, anche se allo stesso si accompagna il mutamento della titolarità giuridica sui beni. L'effetto traslativo è infatti solo **strumentale, temporaneo e vincolato**. Oltre ai vincoli di destinazione, la Corte di cassazione, in un altro precedente recente, ha applicato simili principi anche alle ipotesi di fiducia romanistica (mandato ad alienare beni immobili).

Questo passaggio non è nuovo nella giurisprudenza della Corte (12), ma è finalmente affermato in modo netto, collegato inequivocabilmente al principio di capacità contributiva, nonché esteso alle diverse fattispecie di negozi di destinazione ed ai diversi tributi interessati.

Ne consegue che, ai fini del tributo successorio e donativo, si deve leggere l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, non nel sen-

so che la costituzione del vincolo assurge ad autonomo presupposto impositivo (ai fini di un nuovo tributo oppure no) ma solo nella prospettiva di evitare che trasferimenti di ricchezza conseguenti a vincoli di destinazione (quelli reali e definitivi, a favore dei beneficiari, vedi *infra*) possano sfuggire ad imposizione perché scaturenti da una "fattispecie tutto sommato di recente introduzione" (13).

Per quanto riguarda il tributo di registro, diviene essenziale il requisito della patrimonialità (art. 9, Tariffa, parte I, D.P.R. n. 131/1986) che non può sussistere per il solo fatto che il vincolo riguardi "beni muniti di valore economico" (14). In assenza del connotato della one-

(11) Le affermazioni della Corte vanno a nostro avviso nel senso di una concezione di capacità contributiva quale identificazione dell'indice di potenzialità economica con una ricchezza patrimoniale, liberamente disponibile, appartenente al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. Si rinvia a F. Moschetti, *Il principio di capacità contributiva*, Padova, 1973, pag. 59 ss.; M. Basilavecchia, "Sulla costituzionalità dell'IRAP: un'occasione non del tutto perduta", in *Rass. trib.*, 2002, pag. 296 ss.; A. Fedele, "La funzione fiscale e la capacità contributiva", in AA.VV., *Diritto tributario e Corte costituzionale*, L. Perone - C. Berliri (a cura di), Napoli, 2006, pag. 21 ss.

(12) Oltre ai precedenti citati nella nota n. 3, si devono richiamare quelle pronunce relative a fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006 e riferite alle imposte di registro, ipotecaria e catastale: Corte di cassazione, Sez. trib., nn. 2578, 2579, 25480 del 18 dicembre 2015; n. 975 del 17 gennaio 2018. Si rinvia a D. Stevanato, "Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?", in *Corr. Trib.*, 2016, pag. 676 ss.; T. Tassani, "La Cassazione conferma il proprio orientamento?", in *Trust & AF*, 2018, pag. 276 ss.

(13) Simile interpretazione dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 era già stata proposta dalla Corte nelle pronunce n. 21614/2016; n. 13626/2018; nn. 31445 e 31446/2018; n. 1131/2019. Interessante è inoltre il passaggio della sentenza n.

16699/2019 in cui la Corte prende posizione rispetto all'argomentazione dell'Agenzia delle entrate secondo cui l'esclusione da imposizione disposta dalla Legge n. 112/2016 (c.d. Dopo di Noi) per i *trust* di disabilità starebbe a confermare la tassazione in tutti gli altri casi. La Suprema Corte rifiuta la soluzione dell'Agenzia in primo luogo perché "alla determinazione dei presupposti dell'imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa e non con argomento *a contrario*". Inoltre, perché il legislatore del 2016, in un contesto interpretativo ancora incerto, "ben può aver ritenuto di dovere comunque senz'altro esentare dall'imposta il *trust* in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione)". Sulla portata sistematica della legge sul Dopo di Noi, si rinvia alle osservazioni svolte in T. Tassani, "Imposte sui trasferimenti e fattispecie destinataria in funzione del 'Dopo di Noi'", in *Trust & AF*, 2017, pag. 121 ss.

(14) Il riferimento all'imposta di registro è importante soprattutto perché vi sono *trust* che, nella legislazione vigente, non dovrebbero essere assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni, quali i *trust* onerosi. Orbene, l'esclusione dal campo applicativo del tributo successorio e donativo potrebbe far sorgere il dubbio della possibile imposizione (iniziale) proporzionale nell'imposta di registro. Le affermazioni contenute nelle sentenze in esame sono tali da escludere simile conclusione.

rosità, e quindi di una congrua controprestazione a contenuto patrimoniale (che in caso di trasferimento gratuito al *trustee* evidentemente non sussiste) (15), non si può affermare l'imposizione proporzionale, ma solo quella fissa, ex art. 11, Tariffa, parte I, T.U.R. (16).

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, valgono considerazioni necessariamente analoghe e l'imposizione fissa consegue al fatto che il trasferimento assunto a presupposto di imposta non può essere quello "non stabile", "non definitivo" e "con limitazioni d'esercizio e di godimento" tra il disponente ed il *trustee* (17).

La fase istitutiva del *trust*, destinataria e/o traslativa, assume in questo modo una generale irrilevanza, ai fini dell'imposizione proporzionale, in tutti i tributi sui trasferimenti di ricchezza. Ciò vale in relazione ai *trust* autodichiarati (18) e non; con beneficiari o di scopo; liberali/gratuiti o onerosi (19).

Ma lo stesso deve dirsi per quei negozi destinatari che prevedono un trasferimento di carattere solo strumentale e provvisorio, funzionale al raggiungimento di una finalità ulteriore e, quindi, ad una successiva fase di "utilizzo" dei beni vincolati.

Peraltro, è da sottolineare come anche nelle ipotesi in cui il negozio destinatorio non risulti

LA GIURISPRUDENZA

Trasferimento finale del bene al beneficiario

Il nucleo fondamentale delle ultime decisioni della Suprema Corte è rappresentato dal principio secondo cui, in ogni tipologia di *trust*, l'imposta proporzionale non andrà anticipata, né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante **trasferimento finale del bene al beneficiario**. L'espressione "trasferimento finale" deve essere intesa come riferibile a tutte quelle attribuzioni realizzate, nel corso della vita del *trust*, così come al termine dello stesso, dal *trustee* al beneficiario (o ai diversi beneficiari), da cui derivano incrementi patrimoniali a favore di quest'ultimo.

idoneo a determinare effetti di separazione/segregazione patrimoniale, ma meri effetti obbligatori (nella logica della c.d. fiducia romanistica), la Suprema Corte abbia recentemente escluso l'imposizione proporzionale nei tributi in esame.

È questo il caso del mandato, senza rappresentanza, ad alienare beni immobili, rispetto al quale le sentenze nn. 11401 e 11402 del 30 aprile 2019, richiamando proprio i principi affermati in materia di *trust* dalla sentenza

n. 1131/2019, hanno statuito il carattere fiscalmente neutro dell'atto traslativo (dal mandante al mandatario) che non comporta "alcun sostanziale trapasso di ricchezza e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario" (20).

Il "trasferimento finale" al beneficiario

Il nucleo fondamentale delle pronunce in esame è rappresentato dal principio secondo cui "in ogni tipologia di *trust*, l'imposta proporzionale non andrà anticipata, né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario".

L'espressione "trasferimento finale" potrebbe apparire non del tutto corretta (oltre che prati-

(15) Analogamente, sul punto, la sentenza della Corte di cassazione, Sez. trib. n. 975/2018.

(16) La Corte riprende quindi i principi affermati dalle pronunce nn. 25478/25479 e 25480/2015.

(17) Queste affermazioni sono degne di rilievo anche oltre il settore della fiscalità dei vincoli di destinazione perché contrastanti con la tesi dell'Agenzia delle entrate secondo cui la tassazione proporzionale nelle imposte ipotecaria e catastale sarebbe ricollegabile alle mere "formalità" della trascrizione nei pubblici registri immobiliari e della voltura catastale.

(18) Qualora manchi il trasferimento patrimoniale intersoggettivo (disponente-*trustee*) si rende "ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale all'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto"

(Cass. n. 16699/2019, il corsivo è nostro).

(19) Si legge nella sentenza n. 16699/2019 che "l'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta ... è in grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che ... deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione".

(20) La sentenza risulta particolarmente importante perché in grado di mettere in discussione l'impostazione dell'Agenzia delle entrate secondo cui, qualora si versi in ipotesi di fiducia romanistica, il trasferimento immobiliare sarebbe di per sé espressivo di capacità contributiva e quindi da assoggettare ad imposta proporzionale nel tributo successorio e donativo, oltre che nelle imposte ipotecarie e catastali. Si veda la circolare n. 28/E del 27 marzo 2008.

camente mai sussistente a livello pratico), se intesa come attribuzione che si realizza al termine della vita del *trust* e che riguarda l'intero patrimonio accumulato.

Riteniamo però che la stessa debba essere intesa come riferibile a tutte quelle attribuzioni realizzate, nel corso della vita del *trust*, così come al termine dello stesso, dal *trustee* al beneficiario (o ai diversi beneficiari), da cui derivano incrementi patrimoniali a favore di quest'ultimo.

In questo senso, i *trust* considerati sono prima di tutto quelli liberali o gratuiti, la cui finalità è di realizzare l'arricchimento del beneficiario (o dei beneficiari): per questi, la fattispecie impositiva del tributo successorio e donativo (e, nel caso di immobili, delle imposte ipocatastali) si dovrà considerare realizzata con riferimento ad ogni singola attribuzione al beneficiario.

Non sembra esserci spazio, in base al nuovo indirizzo, per ricostruire, come fatto da parte della giurisprudenza in tempi anche recenti (si veda l'ordinanza della Corte n. 734/2019), l'arricchimento del beneficiario del *trust* in termini di realizzazione di una condizione sospensiva e, quindi, per considerare l'atto istitutivo/segregativo quale atto condizionato (21). Il pensiero della Corte evidenzia, nelle sentenze in commento, la totale inespressività dell'atto istitutivo/segregativo ai fini della tassazione, risultando rilevante solo quello "finale" attributivo (22).

Il che dovrebbe comportare che la tassazione avverrà in una fase successiva (quella, appunto, della attribuzione), che il soggetto passivo del tributo sarà (finalmente in modo coerente con la disciplina del D.Lgs. n. 346/1990) il solo beneficiario; che la base imponibile sarà determi-

nata "al momento" dell'attribuzione, potendo essere significativamente differente (dal punto di vista qualitativo e quantitativo) dal patrimonio inizialmente segregato.

Il tema merita di essere ulteriormente approfondito, ma è in questa sede sufficiente rilevare come, ad avviso di chi scrive, non sia possibile affermare una autonoma ed isolata rilevanza fiscale dell'atto attributivo, non potendo questo essere valutato alla stregua di un qualsiasi atto gratuito, e nemmeno di una liberalità indiretta (23).

Infatti, solo in una prospettiva necessariamente unitaria, che consideri l'attribuzione finale (e coerentemente la assoggetti a tassazione) alla luce dell'atto istitutivo e dello specifico regolamento negoziale del *trust*, è possibile qualificarla come realizzata nella sostanza dal disponente, con tutto ciò che ne deriva, tra l'altro, in termini di applicazione di aliquote e franchigie, da modulare secondo il rapporto personale tra disponente e beneficiario.

La ricostruzione proposta dallo scrivente è quella della fattispecie a formazione progressiva (24) ed appare indubbio che dal nuovo orientamento della Corte sorga la necessità teorica di raccordare il momento di perfezionamento del presupposto e di esigibilità del tributo (attribuzione al beneficiario) con quello, precedente, di istituzione del vincolo e relativa regolamentazione; raccordo che risulta fondamentale per definire adeguatamente le condizioni ed i caratteri (*an et quantum debeatur*) della tassazione proporzionale.

Inoltre, è importante chiedersi se l'attribuzione finale al beneficiario, rilevante ai fini della tassazione, consista nel materiale trasferimento dei beni e della movimentazione finanziaria a favore del beneficiario oppure, come si ritiene,

(21) Con applicazione della disciplina di cui agli artt. 19 e 27 D.P.R. n. 131/1986 ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990. Su questi aspetti, e per ulteriori riferimenti bibliografici, si rinvia a Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 58-2010/T, "La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette", est. Cannizzaro e Tassani, in www.notariato.it.

(22) L'aspetto non è affrontato dalle sentenze della Corte, ma pare doversi escludere la possibilità di equiparare il trasferimento finale tassabile alla retrocessione dei beni (o, meglio, del patrimonio residuo) ai disponenti al termine del *trust*. In queste ipotesi, infatti, non si ritiene realizzato alcun effetto di

arricchimento di terzi soggetti, relativamente ai beni retrocessi. Diversamente deve concludersi qualora il patrimonio residuo sia trasferito a soggetti diversi dai disponenti originari, la vicenda sostanzandosi in una attribuzione beneficiaria.

(23) In questo senso, invece, D. Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, CEDAM, 2000, pag. 187; F. Pistolesi, "La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei *trusts*", in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2001, I, pag. 153 ss.

(24) T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, pag. 146 ss.; Id., *La "nuova" imposizione fiscale*, cit., pag. 1026 ss.

nella costituzione e nel trasferimento, in capo a quest'ultimo, di una situazione giuridica attuale ed incondizionata definibile quale "incremento patrimoniale" (25).

E se tale incremento patrimoniale possa, oppure no, essere integrato anche da quelle modalità di impiego del *trust fund*, da parte del *trustee*, che si risolvono non già in diretti

trasferimenti ma in prestazioni di fare (es. assistenza, educazione, ecc.) rese al beneficiario da terzi ma finanziate dal *trustee*.

Per quanto riguarda i *trust* onerosi (e, anche, i *trust* di scopo), in cui non vi è la presenza di beneficiari in senso proprio (ed in cui, quindi, non vi sono "trasferimenti finali") (26), la mancata applicazione del tributo successorio e donativo in misura proporzionale appare del tutto fisiologica. Non si determina, in particolare, alcun salto d'imposta, dato che eventuali successivi atti onerosi (si pensi alle vendite dei beni segregati nei *trust* liquidatori) (27) saranno assoggettati ad imposta (registro o IVA, ipocatastali) secondo le regole ordinarie.

Il superamento della "terza via" interpretativa

Particolarmente atteso è il passaggio, contenuto in diverse delle sentenze in esame, in cui la Suprema Corte prende posizione rispetto a

LA GIURISPRUDENZA

Superamento della "terza via" interpretativa

Le sentenze della Suprema Corte mostrano di voler superare la tesi secondo cui possono aversi *trust* in cui il momento iniziale sia già autonomamente idoneo a fare emergere un "reale" trasferimento ed arricchimento. Lo schema di "imposizione proporzionale eventuale e differita" non può infatti essere derogato, salvo le fattispecie simulatorie o di assenza della causa negoziale, in cui dovrà esservi una diversa qualificazione fiscale.

quell'indirizzo che si ha avuto modo di definire come "terza via" interpretativa su *trust* e vincoli di destinazione (28).

Nelle pronunce della "terza via" interpretativa, la Sezione tributaria, pur dichiarando di accogliere la tesi della rilevanza fiscale dei soli effetti traslativi "finali", ha riconosciuto che vi possano essere casi (di *trust* onerosi e non) (29)

in cui il trasferimento iniziale sia autonomamente idoneo a fare emergere un "reale" trasferimento ed arricchimento.

A parte la considerazione che non era per nulla chiaro in capo a quale soggetto simile arricchimento potesse evidenziarsi (il *trustee*? il futuro beneficiario? lo stesso disponente?), la Corte non ha mai definito i criteri utili per individuare simili fattispecie, rimanendo del tutto oscura l'articolazione del principio in questo modo elaborato (30).

Nelle sentenze in commento, si fa riferimento a tali precedenti, che "hanno ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di *trust* reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale", manifestando l'esigenza di doverli "riconduurre ad unità" rispetto al consolidato indirizzo interpretativo. Un modo molto elegante per dire che si tratta di pronunce che devono essere radicalmente superate (31).

(25) T. Tassani, *I trust nel sistema fiscale italiano*, cit., pag. 155 ss.; A. Contrino, "Riforma del tributo successorio, atti di destinazione e *trusts* familiari", in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, pag. 537 ss.

(26) Nella sentenza n. 19167/2019, la Corte correttamente nota come nei *trust* solutori "non vi è un arricchimento dei creditori che pur se indicati come beneficiari (come nel caso di specie) ricevono solo ciò che è di loro spettanza, con la liquidazione di una posta attiva che già appartiene al loro patrimonio". In senso analogo, anche la sentenza n. 16699/2019.

(27) In tal caso, si legge nella sentenza n. 16699/2019, si tratterà di "individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il *trust* sia stato dotato)".

(28) Si vedano i riferimenti contenuti nella nota n. 4.

(29) Nella ordinanza n. 734/2019 si trattava di un *trust* liberale, nella sentenza n. 13626/2018 e nella ordinanza n.

31445/2018 di un *trust* solutorio, nella ordinanza n. 31446/2018 di un *trust* autodichiarato di garanzia. Peraltro, nelle ultime due ordinanze, la Corte, pur dichiarando la possibilità della tassazione immediata collegata ad un (alquanto fumoso) "reale arricchimento", l'ha esclusa in rapporto alle controverse esaminate.

(30) Queste riflessioni sono approfondite in T. Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su *trust* e vincoli di destinazione", cit., pag. 624 ss.; Id., *Trust onerosi e imposte sui trasferimenti*, cit., pag. 193.

(31) È da segnalare la recente ordinanza della Corte di cassazione, Sez. V, n. 19310 del 18 luglio 2019 (ud. 7 novembre 2018) che non abbiamo inserito nell'indirizzo interpretativo in commento, perché ripropone quei passaggi argomentativi relativi ai "reali beneficiari dell'operazione" individuabili potenzialmente già al momento della segregazione iniziale, che risultano però incompatibili con le sentenze di giugno-luglio 2019.

Perché, nei *trust* liberali, la circostanza che il beneficiario sia individuato nell'atto istitutivo non può comportare alcuna deviazione dallo schema negoziale del *trust* (risultando, anzi, del tutto fisiologico), dovendosi comunque applicare il "delineato schema di imposizione proporzionale eventuale e differita".

Perché, nei *trust* onerosi, l'effettività del trasferimento iniziale è funzionale a rendere possibile il raggiungimento delle finalità del *trust*.

Perché, infine, qualora il trasferimento iniziale si sia realizzato senza alcuna volontà di segregazione/destinazione, ma in una dimensione di simulazione o comunque in assenza dei requisiti civilistici di base, non si pone un problema di fiscalità del *trust*, quanto, "se mai, di attribuzione all'atto della sua appropriata qualificazione".

In simili ipotesi, la reazione dell'ordinamento deve essere quella di una diversa qualificazione (il negozio non potrà cioè essere considerato quale *trust* o vincolo di destinazione), con conseguente diverso trattamento fiscale (32).

Consolidamento interpretativo, prassi amministrativa e nuove prospettive applicative

Il consolidamento interpretativo contenuto nell'indirizzo giurisprudenziale illustrato risulta in totale contrasto con la prassi attuale dell'Amministrazione finanziaria che pretende che il tributo successorio e donativo (e, nel caso di immobili, le imposte ipocatastali) sia versato in misura proporzionale (salvo l'applica-

IL PROBLEMA APERTO

Versamento proporzionale del tributo successorio e donativo

La prassi attuale dell'Amministrazione finanziaria pretende che il **tributo successorio e donativo** (e, nel caso di immobili, le imposte ipocatastali) sia versato in misura **proporzionale** (salvo l'applicazione di franchigie), al momento dell'**effetto segregativo/traslativo iniziale**, qualunque sia la tipologia di *trust*. Dato il principio di legalità, è auspicabile un immediato mutamento di tale prassi, non più compatibile con il diritto vivente.

zione di franchigie) al momento dell'effetto segregativo/traslativo iniziale, qualunque sia la tipologia di *trust* (33).

Dato il principio di legalità, è auspicabile un immediato mutamento di tale prassi, non [più] compatibile con il diritto vivente. Il nuovo scenario interpretativo impone, inoltre, di affrontare questioni in buona parte nuove, che in questa sede è solo possibi-

le impostare in via di principio.

Per i *trust* già istituiti e per i quali sia già stata realizzata, in tutto o in parte, la dotazione patrimoniale, si pongono specifici problemi di carattere "intertemporale".

Dato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, si tratterà in molti casi di *trust* che hanno subito una tassazione proporzionale iniziale (direttamente in sede di registrazione oppure di liquidazione successiva da parte dell'Ufficio a titolo di imposta principale postuma o complementare) e/o che hanno determinato l'"utilizzo" della franchigia del tributo successorio e donativo.

In base all'orientamento [oggi] consolidatosi della Corte di cassazione, si deve ritenere che le future attribuzioni a favore dei beneficiari debbano essere assoggettate ad imposta, in capo ai beneficiari medesimi quali soggetti passivi (e, come detto, considerando il rapporto personale tra disponente e beneficiario).

Per evitare che vi sia una doppia imposizione della medesima ricchezza, la strada maestra sembra quella della richiesta di rimborso dell'imposta già assolta (34), non risultando invece sostenibile l'idea di "scomputare" dalla futu-

Si trattava di una fattispecie di *trust* liberale autodichiarato, rispetto al quale la Corte ha ritenuto "allo stato non individuabili i reali beneficiari dell'operazione, non potendosi, peraltro, escludere in via assoluta un eventuale rientro dei cespiti in capo alla disponente".

(32) T. Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su *trust* e vincoli di destinazione", cit., pag. 624 ss.

(33) Circolare n. 3/E/2008, cit.; circolare AE n. 48/E del 6 agosto 2007.

(34) Si ricorda che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 (applicabile all'imposta sulle donazioni ex art. 60, D.Lgs. n. 346/1990), il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Qualora vi siano dei contenziosi in corso con l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto la tassazione proporzionale dell'atto segregativo/traslativo, l'attuale consolidamento interpretativo dovrebbe aiutare le ragioni

ra imposta che graverà sul beneficiario quella già assolta (da un diverso soggetto, verosimilmente il *trustee* o il disponente) nel momento costitutivo del *trust* (35).

Per quanto riguarda, invece, la franchigia eventualmente erosa all'atto della dotazione patrimoniale del *trust*, deve riconoscersi *ex post* che non vi erano i presupposti di legge per fare ricorso a simile istituto.

La non debenza d'imposta è, infatti, da ricollegarsi alla mancata realizzazione del presupposto impositivo, con la conseguente totale inidoneità dell'effetto segregativo/traslativo iniziale ad incidere sulla franchigia che, dunque, potrà essere applicata ai trasferimenti (assoggettati ad imposta) successivi.

Risulta, invece, maggiormente lineare la situazione tributaria dei *trust* (e vincoli di destinazione) istituiti da oggi in poi (o rispetto ai quali non sono ancora stati segregati i beni) per i quali l'imposizione degli atti segregativi/traslativi sarà solo quella fissa (di registro ed eventualmente ipocatastale), con tassazione proporzionale "eventuale e differita" nell'imposta sulle successioni e donazioni o in quella di registro, secondo la tipologia di *trust*.

Tuttavia, devono essere attentamente considerate diverse questioni, tra cui quella, prima evidenziata, del collegamento tra momento impositivo futuro e regolamentazione negoziale del *trust*, fissata nell'atto istitutivo (oltre che nelle successive modifiche ed integrazioni).

In termini generali, poi, l'attenzione alle vicende attributive, piuttosto che a quelle segregative, determina significative conseguenze dal punto di vista sia sostanziale, sia accertativo.

A tacer d'altro, si pone la questione della formalizzazione della vicenda traslativa "finale", necessaria per l'applicazione del tributo successorio e donativo e che potrebbe mancare qualora l'attribuzione non si realizzi per il tramite di un atto da registrare in termine fisso (o portato volontariamente alla registrazione).

Il problema nasce perché il legislatore del 2006 non ha introdotto una disciplina specifica per la costituzione di vincoli di destinazione (ma, a ben vedere, nemmeno per gli atti gratuiti) come invece fatto per le liberalità indirette (36).

In ipotesi di attribuzione "non formalizzata" (si pensi ad una erogazione di denaro effettuata dal *trustee* tramite bonifico bancario al beneficiario) (37) si potrebbe allora ritenere o che l'avvenuta registrazione dell'atto istitutivo/segregativo sia già sufficiente per determinare il sorgere dell'obbligazione tributaria all'atto dell'attribuzione "finale", oppure che il pagamento dell'imposta possa essere richiesto (in analogia con le liberalità indirette) solo ai sensi, e con gli effetti, dell'art. 56-bis, T.U.S., ossia "in esito alle dichiarazioni rese in ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi" (38).

Se consideriamo, infine, la rinnovata esigenza, di cui si è fatto cenno, di un adeguato approfondimento anche sulla nozione fiscale di "attribuzione", ci si può rendere conto di come la Suprema Corte abbia aperto le porte di una nuova affascinante stagione di riflessione giuridica riguardante i *trust* e i vincoli di destinazione.

del contribuente ed evitare quella "doppia imposizione" di cui si è detto. Più problematico è il caso di sentenze sfavorevoli al contribuente e già passate in giudicato, per le quali una eventuale istanza di rimborso basata sul recente consolidamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sembrerebbe poter essere accolta dall'Agenzia delle entrate solo esercitando un potere di autotutela, risultando invece preclusa (dato il principio di *ne bis in idem*) una nuova strada giudiziale.

(35) In questo senso, anche A. Albano - M. Tamburini, "Tassazione degli atti di trasferimento di beni in *trust*: conseguenze e criticità operative della recente giurisprudenza", in *il fisco*, 2019, pag. 2950 ss.

(36) Come abbiamo notato in T. Tassani, *I trusts nel sistema*

fiscale italiano, cit., pag. 157.

(37) Su questi aspetti, G. Iaccarino, "Donazione con bonifico bancario e onere della forma dell'atto pubblico", in *Not.*, 2017, pag. 569 ss.; A. Busani, "Donazioni 'indirette' e donazioni 'informali' al cospetto delle Sezioni Unite", in *Corr. Trib.*, 2017, pag. 3538 ss.; A. Pischetola, "Liberalità indirette e imposta di donazione", in *Not.*, 2015, pag. 653 ss.

(38) Nonostante la lettera della norma, secondo l'Agenzia in questi casi "l'aliquota da applicare è quella dell'8 per cento, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge"; senza però l'applicazione di sanzioni amministrative: circolare n. 30/E del 30 agosto 2015.

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 21 giugno 2019 (8 maggio 2019), n. 16699 - Pres. Chindemi - Rel. Stalla (*stralcio*)

La costituzione del vincolo di destinazione, di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust un trasferimento così imponible non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

p. 1.1 L'Agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 279/02/15 del 21 maggio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'(*omissis*), a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza con la quale "(*omissis*) trust (*omissis*)" aveva richiesto il rimborso dell'imposta di donazione (8%) da esso cautelativamente versata, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, ex art. 2, comma 47, conv. in Legge n. 286 del 2006, su un'attribuzione patrimoniale di provvista a suo favore eseguita dal disponente.

(*Omissis*).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Anche se recepito nell'ordinamento dalla Legge n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, il trust è ancora ben lontano dalla compiuta tipizzazione da parte della legge nazionale.

(*Omissis*).

p. 2.3 Scarna è anche la disciplina fiscale.

(*Omissis*).

Per quanto concerne le imposte indirette, norma di riferimento è stata considerata - ma con esiti interpretativi molto diversi - il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47, conv. in Legge n. 286 del 2006, secondo cui: "È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

(*Omissis*).

Tornando alle imposte indirette, l'incertezza applicativa riguarda, pur nell'ambito di una figura unitaria, i

differenti momenti negoziali nei quali quest'ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia:

- l'atto istitutivo del *trust*, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;

- l'atto di dotazione o provvista del *trust*, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al *trustee* in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;

- l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.

Non rileva per contro, in quanto solo collaterale al rapporto di *trust* ed assoggettato all'imposizione generale di registro, l'incarico attribuito dal disponente al *trustee* ed avente ad oggetto - secondo lo schema del mandato gratuito od oneroso - la gestione finalizzata dei beni e la loro allocazione ultima.

Per quanto concerne l'imposta di registro (ma tematica analoga investe anche l'imposta ipotecaria e catastale), la controversia applicativa riguarda, segnatamente, la quota di imposta eccedente la misura fissa, secondo quanto stabilito in via residuale dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 9, secondo cui la tassazione proporzionale (3%) si applica per la sola circostanza che l'atto abbia per oggetto "prestazioni a contenuto patrimoniale".

p. 2.4 Com'è noto, l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta attraverso il graduale recepimento, favorito anche dall'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito, di soluzioni intermedie e più sfumate - attraverso due posizioni concettualmente molto distanti tra loro.

La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15) è fissata dalla seguente massima (3735/15): "L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur

non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla Legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti 'a causa' della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo".

La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131/19, in corso di massimazione) afferma invece che:

- "non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire *ex se* la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato *deficit* di costituzionalità della novella così letta";

- "in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (...), il giudice di appello (...) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in *trust* avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato".

Si ritiene che quest'ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.

Si riconosce che nel "genere" degli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2, comma 47, cit. rientri anche la "specie" del *trust*; ha in proposito osservato Cass. n. 1131/19 cit. che: "nell'ambito concettuale dei 'vincoli di destinazione' devono essere ricondotti non solo gli 'atti di destinazione' di cui all'art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (...)".

E tuttavia, tale inclusione non è ritenuta bastevole a giustificare l'imposizione del *trust* in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.

Ciò perché la tesi della "nuova imposta" gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto

del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva *ex art. 53 Cost.*

Ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non arbitrio (Corte cost. n. 4/1957 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (Corte cost. ord. n. 394/08).

E, in materia, tale indice non prende consistenza prima che il *trust* abbia attuato la propria funzione.

Non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma, d'altra parte, in assenza di una simile utilità, e dell'interesse ad essa sotteso nel libero esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, verrebbe finanche meno lo stesso fondamento causale del *trust*, della cui validità e meritevolezza *ex art. 1322 c.c.* - dopo la ratifica della Convenzione - non è invece più dato dubitare.

Ciò che si vuol dire è che questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al *trustee*, quanto soltanto - "se" e "quando" il *trust* abbia compiuto - in capo al beneficiario finale.

Prima di questo momento, l'"utilità" insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione).

Neppure è a dire che questa interpretazione apparentemente antiletterale produrrebbe, sul piano sistematico, effetto sostanzialmente abrogativo della nuova formulazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, con cui il legislatore avrebbe invece proprio inteso "aggiungere" all'imposta sulle successioni ed a quella sulle donazioni - indipendentemente da qualsivoglia arricchimento - la terza imposta sul vincolo di destinazione; tanto più che, ritenendosi necessario

l'arricchimento, l'aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d'essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie.

Si è infatti osservato che, vista l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente compatibile, il richiamo ai vincoli di destinazione deve essere riferito all'intendimento del legislatore di evitare "che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di recente introduzione come quella dei vincoli di destinazione, e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto 'vecchio' D.Lgs. n. 346 cit." (Cass. n. 21614/16).

Il che equivale ad affermare che la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare in un quadro normativo reso incerto dalla non perfettamente integrale riesumazione della previgente disciplina di cui al T.U. 346/90 - che l'imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l'incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un "vincolo di destinazione"; il che nel *trust* non accade.

Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto istitutivo del *trust* e quelli di dotazione/provvista del medesimo siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni; di questa mancano infatti gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall'art. 1 T.U. 346/90 cit.

A fronte delle rassegnate indicazioni, di tipo anche costituzionale, oggettivamente debole è l'argomento di segno contrario secondo cui quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il *trust*, lo ha specificato a chiare lettere, così come accade nella Legge n. 112 del 2016 cit., art. 6, sul *trust* di disabilità.

Questa conclusione appare forzata.

Intanto, alla determinazione dei presupposti dell'imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento *a contrario*; inoltre, va considerato che la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016

ben può avere ritenuto di dover comunque senz'altro esentare dall'imposta il *trust* in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47.

Nemmeno risulta applicabile agli atti in questione l'imposta (proporzionale) di registro.

Ha osservato Cass. n. 25478/15: "In merito ai profili impositivi del *trust*, non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un *trust* liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee* (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione). Nel caso di specie l'errore insito nella tesi erariale è di considerare il *trust* liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta: ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario".

Si è affermato in questa decisione (resa su fattispecie antecedente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma contenente affermazioni valide anche per il problema in discussione) che è vero che il D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa all., art. 9, su riportato, prevede l'applicazione residuale dell'imposta proporzionale su tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale, e tuttavia non è vero che quest'ultimo requisito di patrimonialità sussista "per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico".

Si tratta invece di requisito riconducibile al carattere di onerosità, posto che "la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto"; il che è dimostrazione del fatto che, ai sensi della Tariffa, art. 9, "la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa" (Cass. n. 25478/15 cit.).

Questa lettura, d'altra parte, è coerente - nell'ambito di quel già ricordato procedimento interpretativo per affinità ed analogia necessitato dall'assenza di organica disciplina dell'istituto - con l'orientamento di legittimità ampiamente consolidatosi intorno all'impo-

sizione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

Si è osservato, in proposito, che quest'ultimo "non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una Convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia"; con la conseguenza che, in tema di imposta di registro: "il regime di tassazione di tale atto non è quello dell'imposta proporzionale, di cui all'art. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), all'art. 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), o all'art. 3 (atti di natura dichiarativa) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della Tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata" (Cass. n. 10666/03; così nn. 21056/05; 12071/08 ed altre).

Analoghe considerazioni valgono per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del *trust*.

Anche in tal caso (così Cass. n. 25478/15 cit.) la mancanza di un effetto traslativo "reale" - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi" (Tariffa all. al D.Lgs. n. 347 del 1990; in accordo con il D.Lgs. cit., artt. 1 e 10, comma 2). Anche per l'imposta ipotecaria e catastale, in altri termini, è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del *trust* - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614/16).

Ha stabilito Cass. n. 975/18 che: "Il trasferimento del bene dal 'settlor' al 'trustee' avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del 'trust': detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto

attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale".

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

p. 2.5 Si è detto che la complessità del problema deriva anche dal fatto che il *trust* è istituito multiforme. E tuttavia, l'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131/19 cit.) è in grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che - opportunamente valorizzando l'elemento essenziale sempre causalmente costituito, come detto, dal collegamento di segregazione e destinazione - deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione.

Dunque, in ogni tipologia di *trust* l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.

Si tratta di conclusione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di *trust* reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.

(*Omissis*).

Nella prima ipotesi, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del *trust* e, soprattutto, non pare giustificare l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. *trust* "trasparente"), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.

Anche questa fattispecie può dunque rientrare nel delineato sistema di imposizione proporzionale eventuale e differita.

Nella seconda ipotesi, non si dubita della effettività del trasferimento al *trustee* dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che - anche in tal caso - sia connotato al *trust* che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il *trust* sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile

né l'assegnazione - dotazione di taluni beni alla liquidazione del *trustee* in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti.

In entrambe le ipotesi, poi, non è inutile osservare come, qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto - perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di *trust*.

Nel qual caso, non è più un problema di fiscalità del *trust* quanto, se mai, di attribuzione all'atto della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici; perché non è in discussione che, come i "creditori comuni" possono allontanare da sé gli effetti di un *trust* solo apparente e rispondente a finalità deviate (proponendo azione di simulazione o revocatoria), così il "creditore Fisco" è ammesso a far prevalere la "sostanza sulla forma" mediante disconoscimento degli effetti dell'atto previa sua riquificazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 o, al limite, contestazione di abuso/elusione ai sensi della Legge n. 212 del 2000, ex art. 10-bis.

La soluzione qui accolta può trovare applicazione anche nel caso del c.d. *trust* autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e *trustee*; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel *trust* autodichiarato, da Cass. n. 21614/16 cit.).

Ricapitolando, deve qui affermarsi che:

- la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in Legge n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;

- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

- nel *trust* di cui alla Legge n. 364 del 89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo.

p. 2.6 La Commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del ricorso.

La complessità della materia, in una con la evidenziata *non linearità* degli orientamenti interpretativi di legittimità formati nel tempo, depone per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.



Il testo integrale della sentenza oltre a essere disponibile in Banca Dati BIG Suite, IPSOA si può richiedere a redazione.corrieretributario.ipsoa@wki.it

www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario